## Avvenire Finanza Civile

Dir. Resp.: Marco Tarquinio

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 243000: da enti certificatori o autocertificati

da pag. 3 foglio 1 Superficie: 16 %

## Le società Benefit nuova forma giuridica per perseguire il bene comune

Si comincia a discutere della possibile trasformazione di alcune società partecipate

RAUL CARUSO

e società benefit sono imprese che associano al fine del profitto anche ₄quello di perseguire un beneficio comune. Basterebbe questa semplice affer-mazione per evidenziare quanto sia necessaria e imprescindibile la relazione tra società benefit e settore pubblico.

Il settore pubblico, in primo luogo, è strut-

turato per produrre beni e servizi pubblici che altrimenti non sarebbero prodotti in quantità adeguata ma anche per la gestione di beni comuni che implicano consumo e fruizione comune da parte della collettività. In linea generale, non tutti i beni pubblici e i beni comuni riescono a essere prodotti dal settore pubblico per

una serie di motivazioni tra cui la sostenibilità economica, ma anche a causa della carenza informativa delle pubbliche amministrazioni in merito a una serie di criticità e peculiarità presenti nei diversi territori. Nel momento in cui le società benefit si propongono quali produttrici di un beneficio comune, si presentano quali sog-getti privati in grado di contribuire a mantenere e valorizzare l'offerta di beni comuni in un territorio e nella società nel suo complesso.

Non stupisce quindi che nell'ottobre dello scorso anno sia stato approvato un emendamento che attribuisce nel codice dei contratti pubblici una premialità per le società benefit. In breve, le pubbliche amministrazioni potranno inserire nei propri bandi di gara la possibilità di un maggiore punteggio per le società benefit.

Chiaramente questa disposizione deroga al criterio del "minor prezzo" che costituisce la norma negli appalti pubblici, e tale deroga è comprensibile e giustificabile in virtù della valutazione del beneficio comune realizzato dalle società benefit. Nel momento in cui tale disposizione comincerà ad essere applicata, potrebbe rap-

presentare un decisivo cambio di prospettiva e un sostanziale avanzamento nella gestione della spesa pubblica in Italia. Il rapporto tra settore pubblico e società benefit, peraltro, può arricchirsi di un nuovo capitolo di cui si comincia a discutere nelle sedi istituzionali e nei canali di informazione, vale dire la trasformazione di alcune società partecipate in società benefit. Le società partecipate sono create per una corretta gestione di beni comuni, per una stabile produzione di beni pubblici o per l'erogazione di servizi di pubblica utilità. Da esse ci si aspetta una gestione efficiente ed economicamente sostenibile senza però abbandonare la realizzazione di un interesse collettivo. In molti casi, le società partecipate sono società benefit de facto. Se infatti il perseguimento del bene comune è il fine ultimo della partecipazione pubblica all'attività di

delle società partecipare, allora tale fine risulta rafforzato quando oltre al socio pubblico, gli amministratori avranno anche a disposizione una mappa per orientarsi da utilizzare in maniera vincolante, e precisamente il beneficio comune da dichiarare in maniera dettagliata nel proprio statuto così come previsto per le società

benefit. È in particolare cruciale sarà la figura del responsabile di impatto previsto nella legge istitutiva delle società benefit. Questa figura è infatti responsabile delle modalità con le quali il beneficio comune viene realizzato e comunicato ai soci e ai diversi stakeholder. In pratica, nel momento in cui una società partecipata dovesse divenire benefit, il responsabile di impatto diviene l'organo attraverso il quale il socio pubblico può legittimamente indirizzare e controllare l'operato degli amministratori nominati più probabilmente per capacità e competenze gestionali. E quindi, in primo luogo il socio pubblico è chiamato a redigere uno statuto che contempli in maniera chiara e dettagliata i compiti dell'azienda andando a garantire l'interesse della collettività e attraverso il responsabile di impatto può as-

sicurarsi che tali interessi siano effettivamente perseguiti. Tale processo di indirizzo e controllo è poi ancora più efficace considerando che la legge prevede che i criteri di valutazione dell'impatto siano tratti da fonti esterne accreditate dal punto di vista scientifico. Tali criteri di valutazione quindi non sono decisi né dagli amministratori né dal responsa-

bile di impatto ma devono rispondere a standard definiti all'esterno dell'azienda. Le società benefit, in pratica, offrono una forma giuridica nuova per rispondere a una criticità da sempre esistente nelle democrazie, vale a dire quella di garantire il perseguimento di un bene comune in maniera economicamente sostenibile.

Direttore Assobenefit

© RIPRODUZIONE RISERVATA





